

Roma, 16 dicembre 2022

Circolare n. 317/2022

Oggetto: Notizie in breve.

Tasso di interesse legale – Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato al 5% annuale (innalzandola dall'attuale 1,25%) la misura del saggio di interesse legale con decorrenza dall'1 gennaio 2023 – D.M. 13.12.2022 su G.U. n.292 del 15.12.2022.

Trasporti internazionali – Austria – Pedaggi 2023 – Dall'1 gennaio 2023 per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate aumenteranno le tariffe dei pedaggi autostradali in Austria; gli aumenti sono compresi tra il 2,8% e il 4% rispetto a quelli fissati per il 2022.

Classe di emissione	Categoria 2 assi		Categoria 3 assi		Categoria 4 o più assi	
	Giorno	Notte	Giorno	Notte	Giorno	Notte
	€/km		€/km		€/km	
Azionamento E/H2	0,05150	0,05190	0,07273	0,07365	0,10871	0,10987
Euro VI	0,21120	0,21160	0,29631	0,29723	0,44033	0,44149
Euro V ed EEV	0,21800	0,21840	0,30583	0,30675	0,45121	0,45237
Euro IV	0,22490	0,22530	0,31549	0,31641	0,46225	0,46341
Da Euro 0	0,24550	0,24590	0,34433	0,34525	0,49521	0,49637

I pedaggi previsti sulle Autostrade A/9 "Phyrnautobahn", A/10 "Tauernautobahn", A/11 "Karawankenautobahn", A/12 "Inntalautobahn", A/13 "Brennerautobahn" e sulla Superstrada S/16 "Arlberg" e sui relativi tratti alpini sono consultabili collegandosi all'indirizzo <https://www.asfinag.at/maut-vignette/go-maut/>. Si rammenta inoltre che sul sito <https://mautkalkulator.asfinag.at/mautkalkulator/> è possibile calcolare on-line l'importo del pedaggio.

Prezzo gasolio auto al 12 dicembre 2022 (fonte Ministero Sviluppo Economico) *euro/litro*

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,983	0,467	0,319	1,770	+ 0,005	+ 0,182

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [8/2022](#) e [318/2021](#)
Allegato uno
Gr/gr

G.U. n.292 del 15.12.2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2022
Modifica del saggio degli interessi legali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro: Giorgetti